NAZ.
nuele III
VI

BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III
XXVI
F
84
NAPOLI

TRATTATO DI COMMERCIO, E NAVIGAZIONE

Trà l' Augustissimo, Serenissimo, e Potentissimo Principe, e Signore,

IL SIGNOR

CARLO SESTO

ELETTO IMPERATORE DE' ROMANI

Sempre Augusto, Rè di Germania, delle Spagne, dell' Indie, d'Ungaria, di Boemia, &c. &c. dall' una parte;

Et il Serenissimo, e Potentissimo Principe, e Signore,

IL SIGNOR

SULTANO AHMED HANO

Degli Ottomani, dell' Asia, e della Grecia Imperatore, dall'altra delle parti.

Contratto, e sottoscritto nelle vicinanze di Passarovitz à 27. Luglio 1718.

Con li ventisei Articoli della Tregua, stabiliti trà la Serenissima Repubblica di Venezia, con la Porta Ottomana.

In Napoli, Per Secondino Porsile Regio Stampatore 1718.
Con Licenza de' Superiori.

Digitized by Google

CARLO col favore della Divina Clemenza eletto Imperatore de' Romani sempre Augusto, Rè di Germania, delle Spagne, dell' Indie, d' Ungheria, di Boemia, della Dalmazia, Crozia, Schiavonia, Servia, e dell' una, e l' altra Sicilia, &c. Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, del Brabante, di Milano, della Stiria, Carintia, e Carniola, di Limburgo, Lucemburgo, e Virtemberga, della Silesia, e Suevia Superiore, & Inferiore, del Sacro Romano Impero, Marchese di Burgovia, di Moravia, e dell' alta, e bassa Lusazia, Conte d' Habspurgo, di Fiandra, del Tirolo, di Gorizia, di Ferreti, Kiburgo, &c.

A Tutti quelli, e cadauno d' essi, che vederanno, leggeranno, o sentiranno a leggere le presenti Lettere, o che in qualunque altra maniera potranno avere notizia dell' infrascritte cose, facciamo noto: Sicome col favore della Providenza Divina fra Noi dall' una, & il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe il Sig. Suldano Ahmed Hano Imperatore degl' Ottomanni, dell' Asia, e della Grecia dall' altra delle parti. Doppo essersi nella Servia a Passarovitz rinovata la Pace da' Commissarj rispettiva, e specialmente deputati, a motivo di vie più corroborare, & accrescere l' amicizia, e confidenza fra li nostri Cesareo-Reggii, & i sudditi Ottomanni, siasi contratto, e concluso un Trattato di Commercio, e Navigazione della forma, e tenore, che siegue.

In Nome della Santissima, & Individua Trinità.

A Perpetua memoria della cosa a quei tutti, e ciascheduno di loro, a' quali importa, o può in alcun modo importare sia noto. Sicome doppo che col favore della Divina grazia fra l' Augustissimo, Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe, e Signore, il Signor CARLO eletto Imperatore de' Romani sempre Augusto Rè di Germania, delle Spagne, dell' Indie, d' Ungaria, di Boemia,

di Dalmazia, di Croazia, della Schiavonia, Servia, & una, & altra Sicilia, &c. &c. Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, del Brabante, di Milano, della Stiria, Carintia, e Carniola, di Limburgo, Lucemburgo, e Virtemberga, e dell' Alta, e Bassa Silesia, e Svevia, del Sacro Romano Imperio Marchese di Burgovia, Moravia, e della Superiore, & Inferiore Lusazia, Conte d'Hapspurgo, del Tirolo, di Gorizia, di Ferreti, e di Kiburgo, &c. &c. dall' una, & il Serenissimo, e Potentissimo Principe, e Signore, il Sig. Sultano AHMED HANO, Imperatore degli Ottomanni, dell'Asia, e della Grecia dall' altra delle parti, è stata contratta, e conchiusa un'alma Pace; Le istesse Maestà Imperiali cercando di contribuir a tutto ciò, che può renderla più ferma, e può accrescere la vicendevole confidenza, & armonia, hanno giudicato niente esser a tal fine più opportuno, che lo stabilirsi fra li Sudditi dell' uno, e dell' altro Imperio per Fiumi, Terra, e Mare un libero Commercio, & il dirigersi con convenienti Articoli il particolar interesse del medesimo, e con ciò occorrere solamente a tutte le difficoltà, e differensioni che potessero diminuire la buona amicizia. Convenuti adunque assieme presso Passarovitz per parte della Sacra Romano-Cesarea, Regia, e Cattolica Maestà l' Illustrissimo Signor Anselmo Francesco di Fleischman Consigliere Imperial Aulico di Guerra, e per parte della Maestà dell' Imperator Ottomanno l' Illustrissimo Signor Seiffullab Effendi, attuale Nischandschi, cioè Ministro, che fa la Firma Imperiale ne' Diplomi, Mandati, e Decreti Sultanici, denominati, & instrutti di Mandati, e Plenipotenza, a norma del XIII. Articolo inserto nell' Istrumento dell' alma Pace sono restati d' accordo ne' seguenti venti Articoli.

I. REsta stabilito per Fiumi, Terra, e Mare un libero, & universal Commercio fra li Sudditi dell' uno, e dell' altro Imperio, Romano, & Ottomanno, volendosi, che sotto il nome di Sudditi della Sacra Romano-Cesarea, e Regia Cattolica Maestà venghino compresi li Tedeschi, Ungheri, Italiani, e Fiamenghi di qualsisia Nazione, e Religione, che attualmente sono soggetti alla Regenza Cesarea, e Regia, o che in qualunque tempo, e modo, o per qualsivoglia titolo devono esserlo: Questi possino in tutto il Dominio Ottomanno distraer le loro Merci, e liberamente mercanteggiare alla riserva d' Armi, Polvere da Schioppo, & altre cose proibite. Tutte le Navi munite di Patenti, Insegne, o Padiglione Romano-Cesareo-Regio possino liberamente entrare ne' Porti del Dominio Ottomanno, & andar avanti, & indietro, ivi esporre le loro Merci, risarcir i danni caggionati ad esse Navi dalle tempeste di Mare, o da qualsivoglia altro accidente, provedersi di Vini, e di qualunque sufficiente Cibaria, & altre cose necessarie, pagatone il prezzo, e sortir intatte dalli Porti medesimi.

II. I Sudditi, e Mercanti dell'uno, e dell'altro Imperio essercitino liberamen-

mente la Mercatura sopra il Danubio, i Mercanti poi della Sacra Romano-Cesarea, e Regia Maestà Sua possino scaricare dalle Barche le Mercanzie, che per il Danubio conducono nell' Imperio Ottomanno, a Widino, a Rudscik, & in altri Luoghi, quelle scarricare sopra Carri di vettura al solito prezzo, trasportarle sicuramente in qualsivoglia luogo, & esercitarvi la Mercatura: Sia libero ancora a' Mercanti Romano-Cesarei, e Regii (sicome si è convenuto, che le Barche del Danubio non entrino nel Ponte Eusino, o sia Mare Nero) di condurre Navi al prezzo consueto a Ibraila, Isakcia, Kilia, e negli altri Emporii, dove ritrovansi Saiche, & altre Navi che fanno vela per il Mar Nero, e caricatele delle loro Mercanzie trasportare quelle a Costantinopoli, nella Crimea, a Trabisonda, a Sinopoli, & altri Emporii del Mare medesimo, avanti, & indietro senza impedimento alcuno, & esercitare la Mercatura.

III. Non ardisca alcuno d' esiggere da' Mercanti dell' uno, e dell' altro Imperio per le Mercanzie condotte per Fiumi, Terra, e Mare più del trè per cento in un sol luogo di Dogana, cioè una volta un trè quando le portano, & un' altra volta un' altro trè quando con altre ripartono. I Mercanti per il felice arrivo della Nave nel Porto Ottomanno paghino, sicome sogliono far anche le altre Nazioni amiche dell'Imperio Ottomanno in seguito della consuetudine detta Selamet trecento Aspri, cioè trè Fiorini, e la quarta parte d' un Tallero, siano del resto del tutto esente da' Dritti, & imposizioni dette Mastarie, Castabie, e da qualsivoglia altra, e lo stesso metodo s' osservi rispetto de' Mercanti dell' una, e dell' altra parte. Li Mercanti Imperiali possino pagar in natura li prefati trè per cento, cioè colle stesse Merci condotte per Fiumi, Terra, e Mare, a quei Doganieri, & Inspettori, che gliele tassassero oltre il dovere, & eglino debbano essere contenti di tal pagamento. Paghisi il Dazio in qualsisia Moneta communemente cadente in commercio, oltre cui nissun Imperial Mercante venghi molestato. Le Navi Imperiali cariche di Mercanzie comprate nel Dominio Ottomanno, pagati una volta i Dazii alla Gabella Ottomanna, e ricevuti da' Doganieri li recapiti detti volgarmente Teskere, non siano ulteriormente visitati ne' Porti, o Castelli allo Stretto dell' Ellesponto, o sia Dardanelli, ma sia proceduto secondo il tenore d' essi recapiti. Casoche l' occasione non fosse favorevole a qualche Nave Imperiale per vender, o barattare le sue Mercanzie, e volesse da un Porto Ottomanno fare vela ad un'altro, una volta, ch' habbi pagato nella prima Gabella Turca il trè per cento, & essibisca a Gabellieri il recapito, detto Teskere, non sarà più tenuta a pagare cosa alcuna. S' alcun Mercante dell' uno, e dell' altro Imperio usasse frode alla Gabella, sottraendo le sue Mercanzie senza pagare Dazio, trovato in fatto sarà obligato in pena a pagar il doppio. Non s'essiga da' Mercanti, e Sudditi dell' una, e dell' altra Parte Dazio di sorte alcuna per il Denaro d' Oro, o d' Argento, ch' introduco-

no, ò estraono, siccome pure le Mercanzie, per le quali le altre amiche Nazioni non sogliono pagare gabella. Li Gabellieri Ottomanni ricevuto il Dazio per le Mercanzie imbarcate da' Mercanti Cesareo-Regii, diano subito li recapiti, acciò non s' impedisca la partenza delle Navi con tal dilazione. I. Mercanti Imperiali non siano molestati oltre il Dazio stabilito nella presente Capitolazione, a motivo, che scaricate le proprie carichino le loro Merci nelle Navi de' Turchi, e le trasportino in qualche altro Emporio Ottomanno.

IV Quella libertà, che sarà concessa nelle Negoziazioni de' Rè amici della Porta Ottomanna intorno al comprare, e permutare qualsivoglia sorte di Merci nel Territorio Turco, e quelle trasportare nelle loro Provincie, sia anche concessa a' Mercanti Cesareo-Regii, e se ad altre Nazioni fosse concessa dalla predetta Porta Ottomanna qualch' una delle Merci, e cose proibite, la compra, & il trasporto d' essa in considerazione della Sacra Romano-Cesarea Real Maestà siano permessi alli suoi Negozianti.

V. Possa la Sacra Romano-Cesarea, e Regia Cattolica Maestà col mezzo del di Lei Ministro, che di tempo in tempo si troverà alla Porta Ottomanna per maggior sicurezza, e quiete de' Mercanti Imperiali, & incremento della Mercatura creare, e stabilire con opportuni Decreti nel Mediterraneo, & altri Emporii, o Isole del Dominio Ottomanno, & in ogn' altro Luogo, dove dall' altre Nazioni essere sono trattenuti Consoli, & Interpreti, similmente Consoli, Vice-Consoli, Agenti, Fattori, & Interpreti; se poi negli altri Luoghi, ne' quali fin' ora non s' è trattenuto alcun di loro la necessità del Commercio ricercasse tali Consoli, Vice-Consoli, Agenti, &c. ciò s' esponga dal Ministro della prefata Cesarea, e Real Maestà alla Porta Ottomanna, che se le ne concederà per l' avvenire la facoltà, se gli daranno convenienti Diplomi, acciocche dalli Ministri dell' Imperio Ottomanno, & Uffiziali de' Luoghi assignati, li nominati Consoli, Vice-Consoli, Agenti, Interpreti, &c. siano giovati, protetti, & in ogni evento assistiti. In qualunque luogo dell' Imperio Ottomanno, ch' alcuno delli Negozianti Cesarei venisse a morire, non restino per niun conto confiscati i suoi beni; ma siano essi intieramente ricevuti da' Ministri Cesarei, e loro Deputati. In caso che al Ministro della Sacra Romano-Cesarea Real Maestà essistente alla Porta Ottomanna sembrasse opportuno di constituir in detti Luoghi anzi Interpreti soli invece di Consoli, essi Interpreti non solo non siano in modo alcuno molestati; ma godino de' medesimi favori, privileggii, e protezzioni, che sono concesse a' Consoli. In vigore di quest' alma Capitolazione i Consoli, Vice-Consoli, Interpreti, e Mercanti della Sacra Cesarea, e Regia Maestà, e tutti li Servitori essistenti in attuale loro servizio, siano liberi, & essenti da qualsivoglia tributo, o altra imposizione. I Sudditi della Sac. Romano

Ces-

Cesarea, e Real Maestà, e Consoli, Interpreti, Mercanti, & Huomini essistenti al loro Servizio vadino dal Giudice per tutt'i Negozii del loro Commercio, compre, vendite, sicurtà, & altre cose, inserischino nel Protocollo giudiziale quelle da farsi, e dallo stesso ricevino le Lettere giudiziali volgarmente dette Hagget, ò valid Recapiti, nascendo poi qualche disputa vegganssi esse Lettere, & il prefato Protocollo, e giudichisi secondo la Legge, e la Giustizia. Nissun Governatore, od altro Ufiziale delle Provincie Ottomanne di qualsivoglia dignità ardisca sotto pretesto d'accuse, ò altro, carcerar, ò inferir ingiuria, e molestia ad alcuna de' predetti Huomini Cesarei. Se poi alcuno d'essi dovesse trarsi al Giudizio Ottomanno, egli comparisca con presaputa de' Consoli, e presenza dell'Interprete, & essi Consoli, & Interpreti il conduchino alla priggione Cesarea. Se ad alcuno sia dovuta qualche cosa da un Mercante Cesareo-Reggio, il Creditore mediante i Consoli, Vice-Consoli, & Interpreti pretenda dal suo Debitore, e da nissun altro, il dovutogli. Sia permesso agli spresse volte nominati Consoli, Vice-Consoli, Interpreti, Mercanti, loro Domestici, e Servitori nelle loro Case il libero Essercizio della Religione Cattolica Romana, nè siano in modo alcuno impedite, ò molestate le Nazioni straniere, che andaranno alle funzioni di tal Religione. Nascendo lite, ò controversia contro li Cesareo-Regii Consoli, Vice-Consoli, Interpreti, Mercanti, &c. s'ella eccede trè mille Aspri, cioè 25. Talleri, non possi quella essere decisa in alcun Tribunale Provinciale, mà debba rimettersi al Giudizio della Porta. Se poi nascesse controversia frà gli stessi Mercanti Cesareo-Regii, ella sia essaminata, e decisa da' Consoli, & Interpreti secondo le Leggi, e le consuete loro Constituzioni. Non sia trattenuta Nave alcuna pronta à fare vela per lite, ch'allor nasca; mà la lite, e questione per opera de' Consoli, Agenti, & Interpreti sia con celerità decisa: E caso, che alcuno de' Cesarei dovesse presentarsi al Giudizio Ottomanno, questi non sia obbligato à comparirvi in assenza dell'Interprete. Li Mercanti Cesareo-Regii in qualunque luogo dell'Imperio Ottomanno si vadino, siano esenti dalla dimanda de' Donativi si rispetto a' Governatori delle Provincie, che a' Giudici, e tutti gli Ufiziali, e Prefetti di quel Regno, nè per tal causa siano in conto alcuno molestati.

VI. Sia libero alla Porta Ottomanna volendo per sicurezza, e quiete de' suoi Sudditi, e Mercanti, di constituire negli Stati Cesareo-Regii per trattare li suoi Negozii di quei Procuratori, che volgarmente si dicono Schabender, e saranno agli Ufiziali di qualunque condizione dall'Imperiale Corte della Sacra Romano-Cesarea, e Regia Maestà Sua dati ordini, acciò che tali Procuratori munìti di Diploma Ottomanno in quei Luoghi, dove ciò esigerassi dalla necessità del Commercio, siano protetti, e non sia loro inferita molestia alcuna; e se qualcheduno de' Mercanti Turchi venisse à morire, il spesse volte nominato Procurator Ottomanno riceverà in custodia i beni da lui lasciati.

VII. Niſſun Miniſtro, ò Uſſiziale Ottomanno nieghi la Libertà alle Navi munite d'Inſegne, Padiglione, ò Patenti Romano-Ceſareo Regie, arrivate che ſiano in un Porto Turco, e gettatevi le Anchore, di reſtarvi, partire, caricar, & eſtrarre Merci.

VIII. I Marinari dell'Imperio Ottomanno, & altra Gente eſperta in Mare porgino ajuto alle Navi Imperiali nelle loro vicinanze gettate dall'onde, e dalle tempeſte, & accadendo, che alcuna d'eſſe Navi faceſſe naufragio, ſiano intieramente conſegnate le Mercanzie gettate al lido a' Conſoli Ceſareo-Regii eſſiſtenti ne' Luoghi più vicini.

IX. I Mercanti Ceſareo-Regii, e loro Navi non ſiano in modo alcuno moleſtati per li danni, che poteſſero inferirir a' Turchi, & altri dell'Imperio Ottomanno i Malteſi, & i Corſarì.

X. I Mercanti Sudditi della Porta Ottomanna, che vorranno imbarcarſi in Navi Ceſareo-Regie, ò vorranno caricarvi ſopra Merci, ed altre coſe, pagaranno quei Dritti, che da eſſi eſiggono gl'Ingleſi, Franceſi, & Olandeſi.

XI. Non ſiano forzate le Navi Ceſareo-Regie à traſportar Truppe Ottomanne, ò altre coſe appartenenti al Pubblico.

XII. Incontrandoſi in Mare inſieme Navi da Guerra dell'uno, e dell'altro Imperio, sì toſto, che ciò ſeguirà, eglino quali ſi ſiano ſpiegando le inſegne, ò ſia Padiglione ſi teſtimonino ſcambievolmente amicizia.

XIII. Sia libero à Sudditi Ceſareo-Regii tanto à cagione di Commercio, che di pelegrinaggio di paſſar à qualunque luogo degli Stati Ottomanni, & andar in quà, & in là ſenza impedimento alcuno, & ad eſſi ſaranno date dalla Porta Ottomanna ſevere Patenti, acciòcche non ſiano per viaggio infeſtati dagli Eſſattori del Tributo, & altra Gente.

XIV. Non ardiſchino gli Ebrei immiſchiarſi ne' Negozii de' Mercanti Imperiali, nè preſumino in vigore di Decreto dell'Imperio Ottomanno, ò di qualſivoglia altra potente raccomandazione di far il Senſale, ò ſia Unterhandler, ſe non ſiano ſpontanea, e liberamente ammeſſi à tal Uffizio da detti Mercanti. Se poi eſſi Ebrei perche non s'uſaſſe della lor opera di Senſale, coſpiraſſero perfidamente, e recaſſero danno a' Mercanti Ceſareo-Regii, ſiano ad eſſempio d'altri ſeveriſſimamente puniti.

XV. Per evitar ogni diſputa, & inconvenienza, che d'ordinario naſcerà Nazioni diverſe, ad iſtanza del Miniſtro Ceſareo eſſiſtente preſſo la Porta Ottomanna ſarà aſſegnato a' Mercanti Ceſareo-Regii per il ſolito affitto un luogo commodo detto volgarmente Chan, per porvi, e conſervarvi le loro Mercanzie.

XVI. S'alcuno della ſervitù de' Conſoli, Vice-Conſoli, Agenti, Interpreti, &c. ò de' Mercanti Ceſareo-Regii per odio, ò ſcelerato diſſegno foſſe accuſato da alcuno d'haver abbracciato il Maometiſmo, tale accuſa s'habbia per vana, e nulla, ſinche un tal Huomo in preſenza dell' Interprete Ceſareo-

ſareo-Regio ſpontanea, e deliberatamente non faccia profeſſione d'eſſo Maometiſmo, tal mutazione però di Religione non gli ſuffraghi punto in caſo che doveſſe ad alcuno; mà ſia aſtretto, e forzato à pagar i ſuoi debiti.

XVII. S'alcuno de'Mercanti, e Sudditi della Sacra Ceſarea, e Regia Sua Maeſtà foſſe trovato in una Nave di Pirati, preſa eſſa Nave, fatti Schiavi li Pirati, egli però non ſia fatto Schiavo, mà ſia rimeſſo in libertà.

XVIII. Caſo, che queſt'alma Pace, & amicizia frà li due Sereniſſimi, e Potentiſſimi Imperatori ſi cangiaſſe (che Dio guardi) in inimicizia, tutti li Sudditi dell'uno, e dell'altro Imperio eſiſtenti in Fiumi, Terra, e Mare ſiano per tempo avviſati, acciò che ricevuto il loro dovuto, e pagati i loro debiti poſſino uſcire co'ſuoi Beni, ſecuri, & illeſi dal Confine.

XIX. I Mercanti Perſiani, li quali intendono portarſi ſul Danubio per gli Stati Ceſareo-Regii à Confini Ottomanni, una volta ch'habbino oltre il ſuo Dazio detto Refftie pagato alla Gabella Ottomanna il cinque per cento, e ricevuto da'Gabellieri il Recapito del Dazio pagato, non ſiano ſogetto per il Porto ad aggravio ulteriore: per egual modo quelli, che per i Confini Ottomanni deſiderano dalla Perſia paſſare ne' Stati Ceſareo-Regii, una volta, che habbiano pagato il cinque per cento ò al Ponto Euſino, ò al Danubio, non ſiano più moleſtati per nuovo pagamento di Dazio.

XX. I preſenti Articoli di queſto Trattato di Commercio, ſignati, e corroborati dalle proprie mani, e Sigilli de'Commiſſarii dell'una, e dell'altra Parte, autorizzati di Mandato, e Plenipotenza, ſiano in avvenir oſſervati ſanta, e religioſamente, nè ſia loro in conto alcuno pregiudicato per qualſiſia Decreto poteſſe ſortire dall'uno, ò dall'altro Imperio, & i Commiſſarii predetti promettonſi vicendevolmente, e s'obbligano far sì ch'eſſo Trattato entro lo ſpazio di trenta giorni ſia infallibilmente ratificato dalle Maeſtà dell'uno, e dell'altro Imperatore: e perche finalmente le condizioni di Commercio contenute in queſti venti Articoli, & accettate dall'una, e dall'altra parte ſiano inviolabilmente oſſervate col dovuto ſommo riſpetto, havendomi il Signor Deputato Ottomanno in vigore dell'Imperial Facoltà conceſſale, eſſibito un legitimo, valido, e ſottoſcritto Inſtrumento in Lingua Turcheſca, così io in virtù del mio Mandato, e Plenipotenza gli hò vicendevolmente conſegnato queſto Trattato di Commercio in Latino ſottoſcritto di mia mano, e ſegnato col mio proprio Sigillo come un legitimo, e valido Inſtrumento. Dato preſſo Poſſarovitz li venti ſette di Luglio l'Anno 1718.

(L.S) ANSELMO FRANCESCO
di FLESCHMAN.

Essendo adunque esso Trattato di Commercio, e Navigazione di parola in parola, sicome si legge qui inserto, e scritto, doppo le Conferenze similmente à tal fine instituite presso di Possarovitz stato stipulato di nostro ordine, Noi havuta previamente una matura, e diligente riflessione per nostra Parte di certa Scienza, & in ogni miglior modo, e forma in tutti, e cadaun de' suoi Punti il ratifichiamo, approviamo, e confirmiamo, & in vigore delle presenti il dichiariamo rato, e fermo, e promettiamo assieme per Noi, e nostri Eredi, e Successori in parola Imperiale, e Regia, che terremo, adempiremo, & esseguiremo ferma, sincera, & inviolabilmente tutto il contenuto del medesimo, volendo, & havendo decretato, che precisamente nella stessa maniera esso sia osservato, & adempito da detti nostri Eredi, e Successori, nè soffriremo, per parte nostra, ò per altri in qualunque guisa ciò potesse succedere, ch'in conto alcuno sia contravenuto al mentovato Trattato di Commercio, e Navigazione, seclusо qualsisia dolo, e frode. In testimonianza, e fede di tuttociò habbiamo comandato, ch'à questo Diploma sottoscritto di nostra mano sia appeso il nostro grande Imperial Sigillo. Dato nella nostra Città di Vienna il dì sedici del Mese d'Agosto l'Anno mille sette cento diciotto, de' Nostri Regni del Romano il settimo, dell'Hispano il decimo quinto, dell'Unghero poi, e della Boemia l'ottavo.

CARLO.

EUGENIO di Savoja. { L.S. / P. }

Di preciso comando della S.Ces., e Reg. Cat. Maestà Sua.

Antonio Giuseppe di Oettel.

INSTRUMENTO, E CAPITOLI DELLA TREGUA

Stabilita nel Congresso tenuto sotto li Padiglioni in Passarovitz in Servia li 21. Luglio 1718.

TRA LA SERENISSIMA

REPUBBLICA DI VENEZIA,

E DIL SULTANO

ACHMET KAN

Gran Signore de' Turchi.

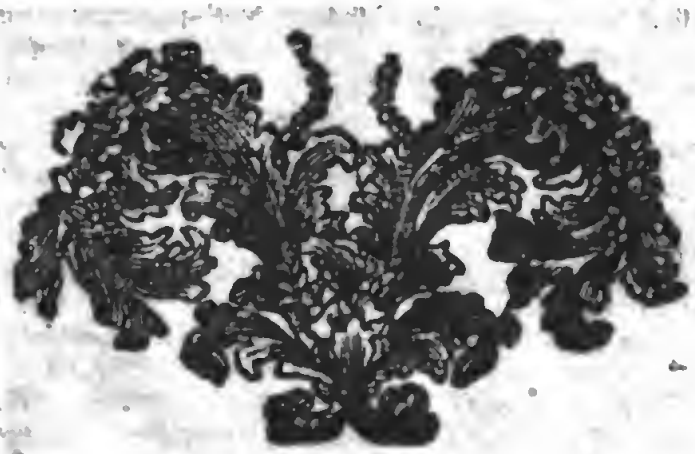

In Nome della Santiſſima TRINITÀ.

ESSENDO piaciuto all'Onnipotente Iddio il permettere l'inſorgenza della Guerra trà il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Sultan Achmet Kam. Imperadore degl' Ottomani d'Aſia, e Grecia, e la Sereniſſima Repubblica di Venezia, ſi è anche degnata la Divina Miſericordia d'inſpirare negl'animi de' Principi belligeranti ſentimenti di Pace. A queſto plauſibiliſſimo fine il Zelo del Sereniſs., e Potentiſs. Giorgio Rè della Gran Bretigna, e gl'Alti, e Potenti Stati Generali delle Provincie unite avendo offerta la loro mediazione, deſtinarono all'eſercizio di eſſa il detto Rè in qualità di ſuo Ambaſciatore Plenipotenziario l'Illuſtriſs., & Eccellentiſs. Sig. Cavalier Roberto Sutton, e gli Stati Generali predetti l'Illuſtriſs., & Eccellentiſs. Sign. Conte Giacomo Colliers nella ſteſſa qualità, onde ſi poneſſe fine all'effuſione del Sangue Umano, alle ſtragi, & alle deſolazioni di tanti innocenti Sudditi, e rinaſceſſe la priſtina concordia, & amicizia. Eſſendo però ſtata pienamente ricevuta, e gradita dalle parti la detta mediazione, deſtinatoſi di concerto il Congreſſo in vicinanza di Paſſarovitz nel Regno di Servia, ſono prontamente comparſi gl'Illuſtriſs., & Eccellentiſs. Signori Ebraim Effendì attuale ſecondo honorando Preſidente della Camera, Mehemed honorando terzo Preſidente della medeſima, Plenipotenziarj della Fulgida Porta, e l'Illuſtriſs., & Eccellentiſſimo Sig. Carlo Ruzzini Cavalier Procuratore, Ambaſciatore Eſtraordinario Plenipotenziario della Repubblica di Venezia; trà li quali dopo molte conferenze, coll'intervento, ed opera fruttuoſa, e benemerità delli ſudetti Sig. Mediatori, che con la più deſiderabile prudenza, diligenza, e zelo hanno adempito il loro Ufficio, e finalmente riuſcito coll'ajuto dell'Altiſſimo in convenire nelli ſeguenti Capitoli.

I. La Fortezza di Imoski eſiſtente nell'Erzegovina, e nella Dalmazia, ed Albania, Iſcovaz, Stefnizza, Uniſta, Torre di Rolok, Ereano, & altre Fortezze, Palanche, Caſtelli, e Luoghi chiuſi, & aperti, che ſono venuti in mano della Repubblica di Venezia, reſtino di nuovo in poſſeſſo della medeſima; e per eſſer diſtinti i Confini, e ſeparati li limiti, ſi tirerà una linea retta da uno all'altro delli ſopradetti Luoghi, e quelli che ſi troveranno dentro della ſudetta linea eſiſtenti verſo il Dominio, e drittamente verſo il Mare, reſtino in poſſeſſo della Repubblica, e quelli che ſaranno fuori della ſudetta linea reſteranno in poſſeſſo dell' Eccelſo Impero, conforme è ſtato fatto ne' Trattati di Pace di Carlovitz. Alle Fortezze che ſono in poſſeſſo della Repubblica, e compreſe nella prefata linea direttamente verſo il Mare anco in fronte con linea retta, o ſemicircolare, ſecondo che ſarà biſogno da ogni parte, che li ſia dalli Commiſſarj deſtinati alla diviſione de' Confini aſſegnata un'ora di Terreno. Trovandoſi vicino all'accennata linea, o dentro di eſſa qualche Fortezza dell'Eccelſo Impero, reſti allo ſteſſo con tutte quelle Terre, che ſi troveranno alla ſchiena d'eſſa, ed in fronte parimente gli ſia aſſegnata con una linea ſemicircolare un'ora di Terreno dentro la circonferenza.

II. Come ſi è fatto ne' Trattati di Pace a Carlovitz il Territorio, e Diſtretti delli Signori di Raguſi ſaranno continuati colli Territorj, e Diſtretti dell'Eccelſo Impero; perlocchè il luogo del Popovo, e ſue Ville Zarine, Ottovo, e Zubzi, occupati dalla Repubblica di Venezia, con qualſiſia luogo eſiſtente in quelle parti, e che ſervi di oſtacolo alla communicazione delle Terre ſudette, reſtino evacuate, e conſegnate per eſſer poſſedute dall' Eccelſo Impero nello ſtato che ſi trovano al preſente, e dalla parte di Caſtel Nuovo, e Riſano, parimente non reſti interrotta la continuazione intiera delle Terre di Raguſi, con quelle dell'Eccelſo Impero.

III.

III. Che l'Isole di Cerigo esistenti nel Mar bianco, e prese alla Repubblica, siano di nuovo rese alla stessa, e ottanta giorni dopo la sottoscrizione dell'Instromento siano evacuate, e fatte consegnare, per restare in suo possesso.

IV. Le Fortezze di Butintrò, Prevesa, e Voniza esistenti nelle spiaggie del Mar bianco, che si trovano in potere della Repubblica di Venezia, in virtù del fondamento dell'*Uti possidetis*, restino di nuovo in possesso della medesima Repubblica, & ad ogn'una da ogni parte gli sia rettamente, e giustamente dalli Commissarj destinati alla divisione de'Confini assegnata per cadauna parte un'ora di Terreno, e distinte colla posizione de'segni, e delle mete.

V. Saranno d'ambe le parti destinati per li Confini di Dalmazia, Erzegovina, Albania, e Mar Bianco per Commissarj Soggetti d'esperimentata probità, ed inclinati, e benevoli della Pace, e dopo il termine di trè Mesi dal tempo della sottoscrizione dell'Instromento faranno la loro congionzione a' Confini colla comitiva di gente pacifica, e quieta, d'egual numero, in luogo conveniente, e operando ogni diligenza nella distinzione dell'uno, e dell'altro confine delle sudette parti, affinche con ogni prestezza finiscano nel termine di mesi due, e più presto se fosse possibile la loro incombenza.

VI. Quanto è più desiderabile la fermezza dell'amicizia, e la quiete de'Sudditi d'ambe le parti, tanto più devono esser egualmente abominati quelli, che portati dal loro reprobo genio, e costume anco nel tempo di Pace, con ladronecci, & ostili esercizj intorbidano la tranquillità del Confine. Perciò nè dall'una, nè dall'altra parte si darà fomento, o ricetto à tali forusciti di qualsivoglia sorte, ma saranno perseguitati, presi, e consegnati, acciocchè ad esempio degl'altri siano col meritato castigo puniti, e sarà per l'avvenire proibito l'appoggio, ed il mantenimento di questi tali uomini.

VII. Dovendo cessare le ostilità sì per Mare, che per Terra, e rinascere la buona corrispondenza; a' Rettori di ogni Confine si darà notizia di questa Pace, e si pone per le parti di Bossina, Albania, e Dalmazia il termine di trenta giorni, e per le parti dell'Isola di Candia, ed altri Confini, si pone il termine di giorni quarata, dentro li quali termini al possibile dal canto dell'Eccelso Impero, e dal canto della Repubblica di Venezia non si contravenirà ad alcuno di questi articoli, che si potranno osservare. In oltre si concede alli Sudditi una vera, ed universale ammistà, e qualsivoglia atto, o delitto commesso in tempo di guerra, passando in totale oblivione, nessuno d'essi come delinquente sarà per l'avvenire castigato, e molestato.

VIII. Dopo, che saranno posti li termini, e divise, e distinte le Terre, che si hanno da possedere, si osserveranno per l'avvenire inviolabilmente, e senza veruna mutazione; e se alcuno averà mai l'ardire di violare qualche segno, o di trasgredir qualche termine, e gl'Ufficiali ancora, che mancheranno della dovuta cura, col meritato castigo de'delinquenti tanto dall'una, quanto dall'altra parte, saranno severamente puniti. E se a caso li Commissarj avessero incontro di qualche difficoltà, e non potessero accordarsi, informeranno ambedue le parti sinceramente, e realmente affinchè con gli buoni ufici degli Ambasciatori della Maestà Cesarea, e Brittanica, e delli Stati Generali d'Olanda presenti alla Felice Porta si definisca amichevolmente, e per simile, e per qualsiva altra differenza di confine non si verrà ad alcuna ostilità, nè si intorbiderà la quiete delli Sudditi, nè s'intenderà alterar la buona pace coll'Eccelso Impero.

IX. Li Schiavi pubblici, che in tempo della Guerra sono stati presi da ambe le parti, e posti in pubbliche Carceri in considerazione di questa Santa Pace, trovandosi in speranza di libertà, e non essendo convenevole alla pietà, e nobil costume degl'Imperatori, che questi restino trà le miserie, siano tutti li Schiavi pubblici d'ambe le parti totalmente liberati sessantesimo giorno dopo la segnatura di questo Instromento, e fin che arriverà il tempo della loro liberazione li Plenipotenziarj d'ambe

le

le parti usino ogni diligenza, acciocchè in questo mentre siano ben trattati.

X. In conformità del contenuto delli sublimi commandamenti concessi alla Nazione Franca nel tempo delli passati Sultani possino questi esercitare il loro solito rito, ove tengono le loro Chiese, e Monasterj, e quelle parti delle medesime, che avessero bisogno d'esser risarcite, facendole con Imperiale commandamento a misura di quello permette la giustizia, nessuno possa impeditli di ripararle, nè con pretensione di Danaro: o altro pretesto contro la giustizia, ed Eccelse Capitolazioni molestarli, e che possano questi andare, e venire in Gerusalemme alla visita di quei Santi Luoghi, senza che da veruno gli sia opposto.

XI. Se capitando alcuno da Venezia nel Dominio Ottomano trattasse con qualcheduno negozio di compra, e di vendita, e prima del pagamento usasse fraude, e se ne suggisse, andasse poi a ricercarlo con nobil commandamento, se si ritrovasse quel tale si faccia restituire la robba al Patrone, e se alcuno dell'Eccelso Dominio si portasse ne'Stati Veneti, e con qualche Veneziano trattasse negozio di compra, e di vendita, e prima del pagamento se ne suggisse, si abbia quello si averà trovato di sua raggione a restituire. E se alcuno dell'Ottomano Dominio facesse debiti, o in altra forma divenuto colpevole se ne suggisse, non si abbia per quello a prendere altro innocente, nè abbiano per quello ad essere incolpati li Veneziani, e se andasse a stare ne' loro paesi se sarà debitore, quel debito provato, che sarà sopra di lui, sia intieramente ricuperato, e fatto ricapitare al creditore. E se fosse colpevole, si abbia a misura della sua colpa a darli il meritato castigo, e nella stessa forma s'abbia ad eseguire anche dalla parte Imperiale.

XII. Accadauna delle parti sia lecito a risarcire, riparare, e fortificare le possedute Fortezze, mà non già di fabbricare di nuovo altre Fortezze appresso il Confine, e le Fortezze demolite dalla Repubblica di Venezia nelle sponde della Terra ferma, dove sarà utile, sia lecito di porre Borghi, e Villaggi per tutto, osservandosi pacificamente ogni buona corrispondenza, e vicinanza, e se a caso succesce alcuna differenza, subito convenendo li Prefetti del Confine d'ambe le parti con ogni giustizia, ed amichevolmente levino l'occasione di qualsisia contrasto.

XIII. Capitando da Venezia qualche Mercante nel Dominio Ottomano, non sia questo preso, nè molestato per debiti d'altri, e nessuno delli Mercanti Veneziani volendo portarsi a Bursia, o in qualche altro luogo, non possa partire senza il Passaporto del loro Bailo, e se ostinati vorranno partire senza permissione, il Subassi assistendo al Bailo non li lasci partire. Li Marinari delli Vascelli, che vengono da Venezia non possino esser presi al servizio nel custodito Dominio, mà nella forma, che sono venuti possano colli loro Vascelli ritornare, e da quelli, che vanno, e vengono per negozio da Venezia siano ammogliati, o celibi, mentre che non si stabilischino ne'Stati del Gran Signore, e che ritornino in dietro, da quelli non sia preteso Carazzo, e nascendo litiggio fra qualche Veneziano, ed altro Cristiano Tributario, nel trattar della Causa, producendo Testimonj Veneziani, l'avversario col pretesto, che questi abbino ad esser Cristiani del Paese, non vuole accettare la testimonianza delli Cristiani di Venezia, facendoli in questa forma penare; dunque essendo tutti Cristiani d'una Religione, bisogna, che mentre vertendo la loro Lite con altri Cristiani sarano necessitati a produr Testimonj, e li prodotti siano di qualsisia sorte, debbano esser accettati, e ammessi alla prova, conforme richiede la giustizia; E se qualche Mercante Veneziano sarà nel Dominio Ottomano assalito per viaggio, o in qualche Villaggio depredata la sua robba, ovvero nell'assalto restasse ammazzato, e del tutto perso, venuti li suoi eredi, o procuratori, sia per giustizia ascoltata la causa, e fattagli ragione; e se un Mercante venuto da Venezia al Dominio Ottomano per negozio, contenendosi ne'suoi termini venisse a morte, non abbino i Cattiveri ad ingerirsi nelle sue facoltà, ma queste consegnare alli loro Baili.

XIV. Possa la Repubblica mandar per Bailo chi ad essa piacerà, qual Bailo

possa

posta andare; se vorrà colla sua Famiglia a risiedere a Costantinopoli tre anni in circa, ed innanzi il termine di questi posta andarsene via, e se non volesse andar colla sua famiglia, pò sa andar pure senza la medesima, e veduti li suoi affari, parimenti innanzi li tre anni posta partire, ed in luogo suo nella stessa maniera venire un'altro, e nella forma pratticata ab antiquo siano questi rispettati. Seguendo litiggio che non appartenesse a' Signori di Venezia, ma solo al particolare del Bailo stesso, sia quello veduto nella forma espressa di sopra; ma negli affari, per li quali dalla sua Repubblica non gli sarà data l'incombenza, e plenipotenza, non sia astretto, nè sforzato; ed accadendo simili affari, siano quali esser si vogliano, debba detto Bailo rappresentarli a' Signori di Venezia distintamente, e capitate le risposte colla commissione, e facoltà, o plenipotenza, non sia, colla pretension d'altro, contro gl'ordini, facoltà, ed Imperiali Capitolazioni molestato, ma che resti colla quiete; e di tutto quello che li Baili, Consoli, Dragomani, e loro Uomini porteranno col proprio danaro per far donativi, vestiti, e per loro mangiare, e bevere non s'abbia da pretendere Dazio Baz, Reft, Cassalie, e Mesettaria, e li Consoli Veneti, che per gli affari delli loro Mercanti saranno destinati, possino risieder nelle scale dove hanno avuta la residenza, e che siano questi della Nazione stessa; e quando volessero mutare li Consoli che risiedono nelle scale dell'Impero Ottomano per destinare, e mandar altri atti, e capaci al servizio in luogo loro, nessuno posta esserli d'impedimento, e se alcuno averà lite con li Consoli che sono della Nazion Veneta, destinati all'assistenza degl'interessi de' Vepeti Mercanti non possano farli prigioni, nè bollare la loro Casa, e le Liti, che insorgessero contro li Consoli, e Dragomani siano ascoltate dall'Eccelsa Porta.

XV. Li Sudditi d'ambe le parti, tanto per Mare, che per Terra possano nelli Dominj d'ambe le parti trasicare, negoziare con quiete, e sicurezza, senza che alcuno gli sia d'impedimento, e tanto li Veneziani, quanto altri Sudditi de' Principi Cristiani, che viaggiano colli Vascelli della Signoria di Venezia possano sani, e sicuri andare, e venire, senza che persona alcuna posta recarle molestia, e farli schiavi, e per tale effetto s'abbia a protestare efficacemente alle Milizie degl'Algerini, Tunesini, Tripolini, & ad altri a' quali conviene simil pretesto, acciocchè in guisa alcuna non possano commettere azione contraria alle Imperiali Capitolazioni, e venerabil pace, e medesimamente pratticare lo stesso co' popoli della Fortezza di Dulcigno esistente alle spiaggie del Mare, perche in guisa alcuna non possano sortire in corso, ed acciocchè non rechino alcun danno alli Bastimenti Mercantili, e che intieramente gli siano impediti gl'insulti, e le molestie alli stessi, li vengh no levate dalle lor mani le Galeotte, con ordine, che non possino fabbricarne d'altre, così, che quei tali, che in avvenire procederanno in contravenzione degl'Imperiali Commandamenti, e della venerabil Pace, e con prender l'ardire di depredare li Bastimenti Mercantili, que' capitali, robba, e qualsisia altra cosa, che avessero saccheggiato, sia fatta restituire a' propri Patroni, risarcito da loro il danno, e rilasciati anto in libertà que' tali, che fossero stati fatti schiavi da essi: e simili malviventi, come conviene per giustizia, siano ad esempio degl'altri con il condegno castigo severamente, e rigorosamente puniti; volendo, che presentati che saranno gl'Imperiali segni, e Nobili Commandamenti concessi in tale proposito ne' tempi passati da' Regnanti Sultani, siano intieramente dal canto Imperiale rinovati, confermati, e col loro contenuto eseguiti.

XVI. Seguendo nelli confini contese, ed inimicizie per causa d'omicidj, o altra sorte di differenze, allora s'abbi coll' intelligenza delli Comandanti di quel confine a decidere sopra luogo per giustizia, con rettitudine, oviando li motivi di qualsisia sorte di contese, affinchè non sia di mestieri passino reclami all'Eccelsa Porta, ed alli Signori di Venezia, applicando la possibile diligenza di decider la causa sopra luogo, acciocchè non possa portare alcun disturbo alle parti, ed in casi,

che

che non si potessero in qualche maniera accordare sopra luogo le differenze, allora s'abbia con tutta integrità a portarne le relazioni.

XVII. Che li Mercanti Veneziani, che averanno a riscuoter danaro da qualch eduno, sia per ragione di compra, e vendita, d'impresstito, e credito di negozio, e pleggiaria, o altro che giuridicamente gli si aspetta, facendo la pretensione per giustizia, e riscuotendolo coll'assistenza del Mubassir, o sia soprantendente, si debba di quel denaro che sarà riscosso, contribuire per dritto al Mubassir, e Chiaussò, nella forma che si contribuisce ne' Fori, in raggione di due Aspri per cento, no pretender debbano dritto di maggior somma; E li Mercanti, Consoli, Dragomani, ed altri sudditi della Republica, e delli Paesi soggetti alla medesima, ne' loro negozi, che accadessero nel custodito Dominio, sia di Compra, di Vendita, di Crediti, d'Impresstiti, di Mercanzia, e Pleggiaria, e d'altre giuridiche pretensioni, che insorgessero, debbano andare dal Cadi a far registrare il Contratto, e prendere Kozetto, o altra valida Scrittura; e poi, seguendo contesa s'abbia ad osservare il Kozetto, la Scrittura, ed il registro, ed in conformità della giustizia eseguire; e quando non vi fosse una di queste, e che bisognasse per giustizia ascoltare le Cause loro, abbiano li Giudici col vigore della Giustizia, giustamente, e rettamente ad ascoltarle, e li Testimonj che saranno prodotti, siano nella dovuta forma, con tutta diligenza esaminati, e riconosciuti che non siano mendaci, imbrobj, iniqui, ovvero incolpati d'alcun delitto, ne siano ascoltate le testimonianze delle persone, che sono note con simili difetti, repugnanti all'admissione della testimonianza, acciò non sia possibile, che sia praticata alcuna ingiustizia, o torto, ne si possa pronunciare sentenza sopra di essi consimili testimonj iniqui, subornati con donativi, o regali. E se fosse seguita sentenza, s'intenda invalida, acciocchè in nessuna maniera segua torto. E se alcuno delli Mercanti Veneziani, e Capitani delli Vascelli si facesse Turco nel custodito Dominio, se la Nave, e Mercanzia, che vi sarà dentro non fosse sua, mà che apparisca per giustizia essere di Mercanti Veneti, overo delli Paesi di quelli soggetti a Venezia, non sia molestato, ne oltraggiato da alcuno, ma il Bailo di Venezia, e loro Console prendano dalle sue mani il Bastimento, e le Mercanzie, che vi fossero dentro, per mandarle alli loro Padroni, perchè non resti sopra di esso quello, che di ragione appartiene ad altri.

XVIII. Vertendo liti trà un Veneziano e l'altro, li Baili loro abbiano ad ascoltarle conforme il costume loro, senza che alcuno sia d'impedimento; E se alcuno avesse qualche differenza col Bailo sudetto nella Città di Costantinopoli alla Felice Porta, sia la Causa ascoltata nell'Imperiale Divano. Trovandosi però il Gran Sig. alla Guerra, allora simili litigi vertēti col Bailo debbano esser ascoltati dal Cōmandante destinato alla custodia di Costantinopoli coll' intelligenza del Giudice. E se alcuno avesse qualche differenza, o pretensione concernente al negozio de' Mercanti Veneziani, abbiano ad andare dal Cadì, ma non ritrovandosi presente il Dragomano di Venezia, il Cadì non abbia ad ascoltare le differenze loro: Essi però usando difficoltà, non debbano differire col dire, che il Dragomano non è presente, anzi debbano farlo comparire, e se il Dragomano loro si trovasse occupato in affari premurosi, si debba aspettare fino al suo arrivo. Li Baili, non essendo preggiati, non possano da persona alcuna per gli altrui debiti, esser molestati, ne astretti al pagamento; assentandosi però li debitori, li creditori possano andar a cercarli, dove fossero andati, la dove, coll'intelligenza del Giudice, o Commandante, possan fare le pretensioni giustamente, e rettamente: Ma se fosse fuggito alli paesi soggetti a Venezia abbia il Bailo a rappresentare il fatto alla Repubblica, acciò si usino le diligenze per la ricupera del suo.

XIX. Alli Monsulmani di Barberia, & oltre di questi alli Mercanti d'altri Paesi, che per traffico, tanto per Terra, quanto per Mare, di passaggio capitassero nelli Paesi Veneti, doppo avuti li dritti delle loro Mercanzie, conforme li costumi,

e Ca-

e Canoni loro, non li sia fatta oppositione, ne inferito danno; ma possino andare, e venir nel Dominio Ottomano a loro beneplacito, & alli Vascelli tanto delli Veneziani, quanto di altri, che s'inoltrano nel Golfo di Venezia, e per traffico vanno, e vengono da Venezia, non gli sia impedito da alcuno; nè gli sia inferito danno, quanto per altro non avessero fatto del male. Li Vascelli Veneziani, doppo che saranno stati visitati secondo l'antico Canone in Costantinopoli, portatisi poi avanti le Bocche delli Castelli, siano, come l'antico Canone, un'altra volta visitati, e poi li sia rilasciata permissione di andarsene, e non si abbiano da visitare in guisa alcuna in Gallipoli, & in consonanza dell'Antico Canone, siano di nuovo solamente visitati avanti le Bocche delli Castelli, e vadano al loro cammino.

XX. Se da Venezia fuggito uno Schiavo andasse nel Dominio Ottomano, e si facesse Turco, venuto che sara il di lui Padrone, li siano dati mille aspri, e se il Padrone non venisse, ma capitasse un suo Procuratore, li siano pur dati li sudetti aspri, ma se si trovasse ancora Cristiano, sia quello Schiavo per appunto, nello stato in che si troverà restituito; E se del Dominio Ottomano fuggisse, e si portasse da loro, se fosse Monsulmano, o avesse rinegata la Fede sua, sia per appunto nello stato, in che si troverà, senza alcun contrasto restituito; Mà se si trovasse Cristiano, siano dati al suo Padrone, overo al suo Procuratore mille aspri; Se le Galeotte delli Leventi di Barberia, o Caicchi Corsari d'altri luoghi per Mare, o altri Ladri per Terra, si portassero all'Isole, o altri luoghi dipendenti da Venezia, & investissero, facendo co'loro uomini de'Schiavi, e li trasportassero in Romelia, Natolia, e Barbaria, ed altri luoghi a venderli, overo essi se ne servissero, trovandosi simili Schiavi in mano di chi si sia, senza contrasto si abbino da levar delle loro mani, e consegnare alli Bailidela Repubblica, Luogotenenti, o Procuratori loro, e que'Ladri, e Leventi prenderli, e severamente castigarli, e se quello Schiavo si fosse fatto Monsulmano, sia rilasciato in libertà: Et alcuni, che contro l'Eccelse Capitolazioni, e buona Pace, fanno Schiavi li Sudditi di Venezia, e trafugandoli di mano in mano, vengono ad esser causa di torbidi, però que'Veneziani, che nel tempo della Pace, si trovassero esser fatti Schiavi, siano in mano di chi esser si voglia: se saranno fatti Monsulmani, abbino ad esser rilasciati in libertà; e se continuano nella loro Fede, in conformità delle presenti Capitolazioni di Pace, abbiano ad esser consegnati al Bailo di Venezia, o a quello, che esso destinasse, & essendo espresso nell'Imperial Segno, che in guisa alcuna non si permette in avvenire, che si facciano Schiavi contro le Capitolazioni, e venerabil Pace, li detti Veneziani, e quelli, che li facessero Schiavi, abbino ad esser castigati, senza ammettere difficoltà, o pretesti, sichè sia come prima esseguito il contenuto dell'accennato segno Imperiale.

XXI. Conforme l'antico costume pratticato fino dal tempo dell'espugnazione dell'Arabia, fatta dal Custodito Dominio, possano avanzarsi in Alessandria de Cairo due Maone, & altre due Maone alle Scale di Tripoli di Soria, e Barutti soggette à Damasco, e colla loro Robba, e Mercanzia, al solito possino andare, e venire nelli tempi stabiliti, ne ritardar debbano dal solito tempo, e siano le sudette due Maone, o di maggior numero, o siano piccoli, o grandi Vascelli, possino nella forma, che fino al presente sono andati al loro traffico, continuare senza oppositione il pratticato. Che siano levate nelle Scale di Costantinopoli, Barutti, e Tripoli, ed altri luoghi, le nuove imposizioni insorte contro il consueto tanto sopra le Mercanzie, quanto sopra il denaro contante, e si abbia nella forma pratticata ab antiquo ad esseguire, e non permettere contro l'antico Canone, di far risentire a persona veruna molestia, e che non si debba contro l'antico Canone recar alle sudette loro Maone, ed altri Vascelli, Mercanti, e Mercanzie, molestia da qualli sia delli Beilerbei, ed altri, e restino col godimento della sicurezza, e lontani da ogni insulto, e doppo la Guerra passata seguita di nuo, o nel tempo di Sultan Selim Kam, la buona Pace, avendo intieramente sodisfatto la somma di trecento mila Zecchini, che obli-

obligati s'erano di contare a tempo suo al termine di tre anni, il che si trova espresso nel Registro conservato nell'Imperial Erario, e perche nel tempo delli Sultani Suleiman Kam, Selim Kam, Amurath Kam, Mehemed Kam, Aomed Kam, e delli Zij Sultan Osman Kam, e Murat Kam hanno adempito intieramente, oltre li sopradetti Zecchini, le altre parti delle loro Condizioni, e Patti, non è stato ciò di nuovo incluso nelle Nobili Capitolazioni, concesse dal defonto prefetto Padre, ne meno per tal effetto gl'è stata recata molestia, e disturbo, confermando li Commandamenti, rilasciati nel tempo delli sopranominati defonti, e mentre, che la Repubblica di Venezia non presterà ajuto con parole, ne con fatti, tanto per Mare, quanto per Terra, a quelli che si trovano in inimicizia coll' Eccelso Impero, non si abbia da trasgredire la seguita Pace.

X XII. Negl'affari della Religione, osservandosi il modo dell'antecedenti Capitolazioni, sarà lecito all'Ambasciator di Venezia il portare le sue ulteriori istanze al Soglio Imperiale, ed eccettuati gl'Articoli, che sono contrarj al senso della presente Capitolazione, sarà fermo, e valido il contenuto nel Trattato di Pace di Carlovitz.

X XIII. Che nessuno delli Sanzach, Bei, Subassi, ed altri Officiali dell'Eccelso Imperio, abbi ad inferir danno alli Paesi, Fortezze, Borghi, e Genti della Repubblica, e se alcuno delli Beileri dipendenti dall'Imperial Maestà, & altri dell' Esercito infetissero alcun danno alli di lei Paesi, Fortezze, Borghi, e Genti, sia con Nobil Commandamento rimesso il danno che averanno fatto, e castigati li delinquenti. Li Mercanti, ed altri uomini della Repubblica di Venezia, capitando per Mare, e per Terra al Custodito Dominio non abbiano, colle loro Galere, Bastimenti, ed altri piccoli Navigli, ad entrare all'improviso nelli Porti della Città di Costantinopoli, Galatà, e nell'Arabia in Alessandria del Cairo, e nelli Porti, e Stretti, che sono più a basso di Gallipoli, ma prima abbiano ad avertire li Castellani, e con loro permissione, possano entrare, quando per altro non fossero necessitati da fortunevoli tempi, overo inseguiti da Galeotte di Leventi, e non avessero altre Scale da ricoverarsi, in tal caso possano entrare, ma se sarà possibile avvisino prima di entrare, e quando fossero di partenza non possano partire senza permissione, e quelli che contravenissero, abbiano ad esser castigati, e perciò non siano incolpati li Signori Veneziani. Incontrati, che saranno per Mare li Vascelli, Galere, & Armata Imperiale con quelli di Venezia, abbiano uno con l'altro a dimostrare amicizia, e non inferirsi danno. Così pure incontrandosi con l'Armata, Galere, e Vascelli del Custodito Dominio, che con Imperial Commandamento scorrono il Mare, abbiano ed abbassare le Vele, e fare le amichevoli dimostrazioni, e se le venisse fatto alcun danno, sia di Nave, di Animali, di Uomini, di Robba, o d'altro, sia il tutto rimesso, e nella stessa forma le loro Galere Vascelli dell' Armata Imperiale, o Navigli negozianti, debbano passarla amichevolmente, senza recarli alcun danno, e se seguisse qualsisia danno, sia di Vascelli, Uomini, Robba, & Animali, debbano rimetterlo; & se per sorte incontrati in Vascelli di Corsari, e Leventi, volessero questi assalirli, e nel combattimento restassero li Venezian vittoriosi, oltre la gente, che fosse morta nel medesimo, a tutti gli altri, che presi vivi restassero Schiavi, non debbano dare la morte, ma intieramente sani, e salvi mandarli e farli capitare all' Eccelsa Porta, per essere severamente castigati, in forma tale, che servano d'esempio agli altri. E portandosi le Navi dell'Imperiale Armata dal Custodito Dominio verso qualche parte, che non appartenga alli Veneziani, per far Guerra, abbia in tal caso l'Armata di Venezia a rimaner quieta nelli termini dell'amicizia, senza fare alcun moto, o dare ajuto ad alcuno, ne sia cagione, che s'inferisca danno all'Imperiale Armata, nemeno abbiano da ricevere trà di loro le Armate di quelli, che si trovano in inimicizia coll'Eccelso Imperio, nè pure somministrarli ajuto, o provisione, e se alcuno contravenisse a questo Commando Imperiale,

sia in quel luogo dalli Sig.di Venezia severamente castigato; acciò serva d'esempio agli altri: Et Incontrandosi anco li Bastimenti, Galere, & altri Vascelli di Paesi alieni, non abbiano li Sig. di Venezia a dar loro ricovero nelle loro Isole, Fortezze, o Porti, ma se sarà possibile, abbiano da prenderli, e senza intervallo di tempo castigarli, e nella stessa forma si abbia ad eseguire dal canto Imperiale, non dando ricovero alli Vascelli, Galere, e Bastimenti delli Corsari de' Paesi alieni, nelli Porti, e Fortezze del Custodito Dominio; E se sarà possibile di prenderli, gli abbino da prendere, e senza intervallo di tempo castigarli. Il segno Imperiale, che contiene il punto delli Corsari, concesso nel tempo di Sultan Amurat Kan, e rinovato anche nel tempo del Padre del presente Regnante, presentato che sarà, si abbia da rinovare.

XXIV. Se alcun Vascello di Venezia incaminato per il Dominio Ottomano scorresse per venti contrarj naufraggio, siano tutti gl'Uomini, che si saranno salvati, lasciati in libertà, e la facoltà pure salvata sia consegnata alli propri Padroni, senza che dal Canto delli Capitani, loro uomini, & altri li sia in guisa alcuna recata molestia; E se alcun Vascello del Dominio Ottomano incaminato per li loro Paesi venisse a patire per li venti contrarj naufraggio, non debbano quelli, che si saranno salvati essere dalli Veneziani molestati, ma sia la robba loro conseguata alli Padroni, senza alcuna difficoltà, o litiggio. Da que' luoghi dell'Eccelso Dominio, donde escono al Mare Galere, Caicchi, & altri Bastimenti, nel tempo che non si trova con essi il Capitano, si debba prendere idonea pleggiaria dalli patroni di detti Bastimenti, acciò non vadano nelli Stati Veneti ad inferirli alcun danno, e se anderanno senza aver data la pleggiaria, s'intendano rei e colpevoli, e come tali sian severamente castigati, e se dopo data la pleggiaria inferiscono alcun danno, quel danno, che sarà seguito, abbi ad esser risarcito dalli loro pleggi. E parimente dal canto di Venezia li Bastimenti, che escono al mare, senza che sia con essi il Capitano di Venezia, doppo aver data idonea pleggiaria, se inferiranno alcun danno al Dominio Ottomano, quel danno abbino a risarcire i loro pleggi, e se partiranno senza la detta pleggiaria, s'intendano rei, e colpevoli, e come tali siano severamente castigati. E se alcun Tributario, o operario fuggisse dall'Eccelso Impero, & andasse ad abitare nelle Fortezze, ed Isole soggette a Venezia, non sia accettato, nè si usi difficultà a consignarlo per appunto nello stato, in che si troverà, alla persona, che sarà spedita, se anco avesse commesso omicidio, o ladroneccio; asportando robba, sia restituita nella forma si attrovarà. E parimente dall'Eccelso Impero s'abbia a praticare nella stessa forma, che se alcuno da quella parte avesse ammazzato qualcheduno, o robbato, o portasse robba, sia restituita nella forma, che si attrovava.

XXV. L'affare del traffico Mercantile essendo frutto della buona fa-

ce, e coltura delli Stati, e paesi, possano li Mercanti Veneziani venir, & andar per mare, e per terra, come prima, con maniere quiete nel Dominio Ottomano, in Costantinopoli, Smirne, Cipro, Tripoli di Soria, Alessandria del Cairo, Aleppo, & altre Scale, e dopo contribuito per la Dogana delle Mercanzie che portano, & asportano, trè aspri per cento, in conformità di ciò che viene contribuito dall' altre Nazioni amiche della Porta, non siano molestati con pretensioni di maggior dazio, o di altre nuovamente erette gravezze, e sodisfacendo il dritto del loro dazio nella moneta, che corre nel Dominio Ottomano, e nella forma, che viene ricevuta, e data nell'Imperiale Erario, con qualsisia pretesto in repugnanza del pratticato ab antiquo, e con pretensione di dazio del denaro contante che avessero portato, non abbiano ad esser molestati, e li sudetti Mercanti, capitari, che saranno in una Scala, volendo scaricare in essa una parte della loro mercanzia, debbano li Dazieri ricevere il dazio solo di quella robba, che averanno sbarcato, e non sforzarli a sbarcare tutta la loro mercanzia, e se vorranno sbarcare la robba da un Bastimento all' altro per trasportarla in altra Scala, nessuno li possa opponere, nè li Dazieri, se non sarà sbarcata la robba loro possano pretender dazio, nè meno costringerli a sbarcarla, e se quelli Ufiziali della Dogana, nel ricapito delle loro Navi, volessero, affine di stancheggiarli, stimare, & apprezzare la loro robba a maggior prezzo, debbano ricevere tanta robba, quanto importar possa il dazio, senza pretesa di contante, e quando partono li Vascelli Veneti, debbano pagare per ancoraggio aspri trecento, nella forma che pagano le altre Nazioni de Prencipi amici, senza pretendere di vantaggio; e sodisfatto una volta il dazio delle mercanzie, che portaranno in una Scala, & avuto nelle mani il Teschierè, o cauzione di detta sodisfazione, se detta mercanzia non fosse venduta in detta Scala, volendo trasportarla in altro luogo, non gli sia da veruno opposto, e tanto in quella Scala, come in quell' altra ove fosse trasportata la robba, non gli sia preteso di nuovo il dazio, e li Doganieri dopo aver ricevuto il dazio, non abbiano da ritardarli, nè farli penare, ma rilasciarli il Teschierè della sodisfazione, qual Teschierè facendo vedere alli Dragomani dell' altre Scale, debba valere, ne di nuovo pretender possano altro dazio. E nelle cale, in cui è solito riscuotere la Messetteria, contribuito che averanno la medesima, conforme l' antico Canone, non siano in guisa alcuna, contro il pratticato, molestati: e li Mercanti, tanto Veneziani, quanto d'altri, che sono in amicizia coll' Eccelso Impero, sia chi esser si voglia, debbano di tutte le mercanzie sottoposte alla contribuzione del dazio, che caricate sopra le Navi Veneziane capiteranno colla Bandiera di S. Marco, contenendosi li detti Mercanti ne' termini dovuti, siano, come si disse di qualsisia luogo, debbano pagare alli di loro Baili, e Consoli il dritto del Cottimo, detto Consolato, senza oppositione di persona alcuna; & in

ogni

ogni Scala de' Veneziani, dove innanzi cotesta guèrra risiedevano Emini dalla parte del Terterdar di Bossina, tutto quello, che solevano riscuotere delle mercanzie da' Mercanti, che vanno, e vengano, sia diritto, e Baz, di nuovo nella stessa forma risiedano Emini, e ricevano in conformità di quello si riceveva ab antiquo, e li Mercanti Veneti possano, nella forma espressa di sopra, sicuri, e salvi venire, & andar trafficando, senza che contro la giustizia, vengano da alcuno molestati, e disturbati, anzi siano protetti, e difesi. Et il termine della Pace tra il Sereniss imo, e Potentissimo Imperatore de' Monsulmani, e la Republica di Venezia, resta stabilito per tutta la durazione del di lui Impero.

XXVI. Essendo state d'ambe le parti confermate, e corroborate queste condizioni, e stabiliti gli Articoli nella forma, che si trovano estesi, si è convenuto, che nello spazio di giorni trenta dal giorno della sottoscrizione, e forse anco prima siano portate le lettere di ratificazione, le quali per mano delli sopranominati Signori Ambasciatori Mediatori d'Inghilterra, e d'Olanda, debbano essere concambiate senza, che possano essere in forma alcuna alterate le cose promesse da ambe le parti.

Di tutti li sopraespressi Capitoli, che contengono le condizioni, che si sono accordate, avendo per la loro inviolabile osservanza, e confermazione, li prefati Ambasciatori Plenipotenziarj Ottomani, dato nel loro idioma un Istrumento fedele sigillato, e sottoscritto anche dal canto dell' Ambasciatore Plenipotenziario di Venezia, in virtù della sua Plenipotenza è stato consegnato il predetto Istrumento parimente fedele, sigillato, e sottoscritto. Data dalle Tende di Passarovitz 21. Luglio 1718.

Carlo Ruzzini Cavalier, e Proc. Ambasciator Estraordinario Plenipotenziario.

NOS Robertus Sutton Eques Auratus ex parte Serenissimi, ac Potentissimi D. Georgii Magnæ Brittanniæ Regis, & Jacobus Comes Colyers ex parte Altè Potentium Dominorum Fœderati Belgii Ordinum Generalium Legati Mediatores. Hìc promissa coram nobis, & sub directione mediationis nostræ ita acta, concluſa, & firmata esse vigore publici muneris nostri, pariter subscriptionis, & sigillorum nostrorum appositione attestamur, & firmamus. Anno, & die ut supra.

L. S. Robertus Sutton. L. S. I. C. Colyers.

Ratificazione del Sereniss imo Doge di Venezia della Pace segnata in Passarovitz.

NOS igitur Capitula viginti sex supradicta Pacis, inita Sereniss. Achmet Turcarum Imperatorem, & Rempublicam nostram cum Senatu nostro omnino rata, & grata habemus, spondentes in verbo supradictæ Reipublicæ articulos eosdem omnes, & singulos inviolabiliter observare, nec pro viribus passuros, ut à quopiam violentur. In quorum fidem hasce nostras fieri jussimus, manuque nostra subscripsimus, & sacro sigillo nostro muniri mandavimus. Datæ

in nostro Ducali Palatio die XXX. Julii Indictione XI. MDCCXVIII.

Joannes Cornelius Dux Venetiarum. Jo: *Franciscus Busnello Sec.*

Articolo declaratorio dell'Alleanza perpetua difensiva trà S.M. C.C. e le Serenissime Republiche di Polonia, e di Venezia contro la Porta Ottomana consegnata alla presenza de' Mediatori Inglese, & Olandese da S. Ecc. Cav. e Procurator Carlo Ruzzini Ambasciator Straordinario Plenipotenziario alli Plenipotenziarj Turchi in Passarovitz.

NON ostante, che non possi esser occulto alla Porta Ottomana, & altre Potenze esser stata stabilita un' indissolubile perpetua Alleanza trà la Sacra Cesarea Maestà dell' Imperator de' Romani, e le Republiche di Polonia, e Venezia, di modo che se l'uno, o l'altre separatamente, o tutti essi Confederati assieme, in qualsivoglia modo, o tempo venissero assaliti dall'Armi dell'Imperio Ottomano, sii lecito a tutti, & a cadauno d' essi di concorrere per Terra, e per Mare con le proprie Armate alla commune difesa, e reciproco ajuto: Ad ogni modo, in vigore di special ordine, che tiene il qui sottoscritto Ambasciator Estraordinario Plenipotenziario della Republica di Venezia, perche nell'occasione di questa conclusa Pace in Passarovitz alla presenza degl' Ambasciatori Plenipotenziarj dell'Eccelsa Porta, e delli nostri Mediatori, per parte del Serenis.e Potentissimo Rè della Gran Brettagna, e degl' Alti Potenti Stati delle Provincie unite, debba dichiarare la sopranominata perpetua Alleanza, ha voluto, che resti ciò nelle presenti sollennemente dichiarato. Data dalle Tende di Passarovitz li 21. Luglio 1718.

Carlo Ruzzini Cavaliere Procuratore Ambasciator Estraordinario Plenipotenziario.

NOS Robertus Sutton Eques Auratus ex parte Serenissimi, & Potentissimi D. Georgii Magnæ Brittaniæ Regis, & Jacobus Comes de Colyers ex parte Altè Potentium DD. Fœderati Belgii Ordinum Generalium Legati Mediatores.

Hanc præmissam declarationem ab Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Carolo Ruzzini Equite Procuratore Extraordinario, & Plenipotentiario Veneto Excell. DD. Ibrahim Agà, & Ahmed Agà, Ministris Plenipotentiariis Serenissimi, & Potentissimi Ottomanici Imperii coram Nobis factam, & extradictam esse, atque ab his acceptam esse, & insuper promissum se eam simul cum Tractatu Pacis ad Fulgidam Portam transmissuros, pro munere nostro publico subscriptione, & Sigillorum nostrorum appositione rogati, & requisiti attestamur. Anno, & die ut supra.

L. S. Robertus Sutton *L. S.* Jacobus Colyers.

Traduzzione del Preambolo contenuto nella Ratificazione della Pace, con il segno Imperiale, o sia Turrà, con tutti gl' Articoli in linguaggio Turco, consegnata in Passarovitz al Segretario dell' Ambasciata Veneta Vendramin Bianchi nello stesso tempo, che fu consegnata quella di S.M.C. e reciprocamente date le ratifica-

Digitized by Google

ficazioni delli Trattati Ceſareo, e Veneto al Segretario dell' Ambaſciata Turca Effendi il giorno delli 21. Agoſto 1718. alla preſenza delli Mediatori Ingleſe, & Olandeſe.

LOdi, e grazie, ringraziamenti, e glorie al Prencipe del Regno Eterno, Diſpenſatore delle grazie, e benefizj, il di cui corpo è incomparabile, e ſenza alcun ſimile, e pari, e le di lui qualità ſono eſenti da ogni ſoſpetto di morte, la di cui dignità, e grandezza, e la magnificenza, e celſitudine è proprio, e conveniente d'eſaltare, poiche quanto con la ſua ſanta, & eterna volontà, e mediante li molti miracoli di Muhamed Muſtafà, Sole del Cielo della Profezia, Generale della bella Truppa delli Profeti, Capo dell' Eſercito de' Santi, Interceſſore del giorno del Giudizio, amico del Signore Dio, e la Compagnia delli Santificati Spiriti delli di lui poſteri, & intimi amici, e delli primi quattro Imperadori dopo Muhamed, Buhechir, Omer, Oſman, & Alì ſopra li quali tutti ſia la benedizzione Divina, ha reſo la mia Imperial Maeſtà più grande delli Rè del Mondo, e Secolo, e la mia Fulgida Porta, Rifugio dell' Imperatori Coronati dell' Univerſo, per lo ſtabilimento delli fondamenti della fede, e del Nobiliſſimo Imperio, e per l'aſsidua oſſervazione delle leggi dello Stato, e della pura Religione, e per l'amminiſtrazione della giuſtizia, & equità, e per il ſcancellamento delle veſtigia dell' Ingiuſtizia, e della Tirannia, per l' ordine, e indiſpoſizione degl'affari delli Paeſi, e per l' acquiſto delli modi del commodo, e quiete umana. Perciò in ringraziamento di queſta grazia, per onorare il divino precetto, e per la dovuta pietà alle Creature di Dio, è aſſolutamente neceſſario al vaſto, e Real animo, & al ſublime obbligo Imperiale, che non ſi debbano negare, ma magnanimamente compartire li miei nobiliſſimi favori a quelli, che dimoſtrano ſincerità, & affetto, e vera, e cordial amicizia al mio Nobile, & Imperial Soglio, & alla mia Fulgida, e glorioſiſsima Porta. In conformità di ciò, mentre che li più glorioſi trà li Sign. Grandi della Fede di Gesù, refugj delli Grandi Potentati della Nazion del Meſsia, il Doge, e la Republica di Venezia, il di cui fine termini in bene, andavano ben oſſervando ſin dal tempo antico l' amicizie con la mia Fulgida Porta, dimoſtrando ſempre alla medeſima una gran ſincerità, e cordiale affetto, eſſendo per Divina volontà da trè anni in quà nate a cauſa di varj accidenti, e preteſti trà ambe le parti guerre, e combattimenti: E perciò venendo li Sudditi calpeſtati, & eſſendo entrati in grande agitazione d'animo li Glorioſiſsimi delli Prencipi Grandi della Fede di Gesù, li refugj delli Nobili Potentati della Nazion del Meſsia, il Rè Giorgio d' Inghilterra, Scozia, e delli Paeſi ad eſſo ſoggetti, e li Stati Generali d'Olanda, li fini delli quali terminino in bene, e ſiano diretti alla ſtrada di Salute, per riconciliare gl'animi d' ambe le Parti, ſi ſono intromeſſi, domandando il loro conſenſo. Ciò eſſendo ſtato rappreſentato alla mia Nobile, & Imperiale Maeſtà dal Nobiliſsimo Miniſtro Supremo

prefio Configliere, ordine del Mondo, ordinatore delle Coftituzioni de' Popoli, direttore degl'affari publici per fua fublime prudenza, terminatore delli negozj dell'Univerfo col fuo retto giudizio, raffodatore de' fondamenti del Regno, e della profperità, ftabilitore delle Colonne della felicità, e della gloria, perfezionatore dell' onore del Supremo Impero, difpofitore de' gradi di dignità dell'affoluta Monarchia, dotato di varie grazie di Dio, il mio Gran Vifir prudentiffimo Miniftro, Generaliffimo delli Effercitj, e mio nobil Genero Ibraim Baffà (di cui Iddio eterni la gloria, & accrefca col fuo Divino ajuto, e grazia la potenza) & avendo potuto ottenere la mia Imperial permiffione, fi fono radunati in un luogo proprio preffo Paffarovitz li Pleniporenziarj d'ambe le parti, il più cofpicuo fra li Magnati della Nazione del Meffia Sig. Cavalier Sutton Ambafciatore del Rè d' Inghilterra, e Signor Conte Giacomo Collyers Ambafciatore delli Stati Generali d' Olanda, li fini delli quali terminino in bene, amminiftrando li uffici della loro mediazione fra ambe le parti, dopo varie conferenze feguite fi è concluffa la Pace alli 22. della Luna di Saban dell'anno corrente 1130. fopra 26. Articoli col beneplacito d'ambe le parti, fi fono dati dalle medefime l'Iftrumenti, acciò fi doveffe detta Pace offervare, e fi è convenuto, & accordato, che nel termine di 30. giorni, o prima fi doveffero portare le Ratificazioni, quali approvaffero, e firmaffero gl'Articoli ftipolati con gran diligenza fra ambe le parti. Onde avendo il mio fopracennato Supremo Vifir affoluto Miniftro, e mio nobil Genero rappreffentato al mio fublime Imperial Trono tutti li Articoli della Pace, ftipolati, e fpecificati negl'Iftrumenti delli Pleniporenziarj dell'una, e l'altra parte, effendo ftato il tutto intieramente compreffo dalla mia fomma, & Imperial fcienza, anche la mia Imperial Maeftà ha dato il fuo nobil confenfo per la ficurezza, e quete de' Sudditi d'ambe le parti, è ufcito in luce queffo mio fublime commandamento, munito del mio Kot Serif, & ornato con queffo mio nobil fegno fplendor del Mondo, e tutto il fuo contenuto di parola in parola è ftato à me approvato; Onde acciò che fi debba ogni cofa, conforme ftà, offervare, fi fono ftipolati li feguenti Articoli.

Seguono li Articoli.

Onde fi doveranno offervare le fopra efpreffe condizioni, e patti ftabilfti fopra gl' Articoli fopra efpreffi, e fino a tanto, che da loro non fi commetterà azione contraria alle fuette condizioni di Pace, e faranno ftabili, e coftanti nella fincerità, e leal amicizia verfo la mia Fulgida Porta, Io pure invoco il Santo Nome dell'Eccelfo, e fublime Creatore, che dal nulla ha creato i Cieli, e la Terra, & allegando l'abbondanza de' miracoli del noftro Gran Profeta Muhamed Muftafà, che il faluto di Dio fii fopra di effo, ad imitazione dell' indole benigna, delli coftumi lodevoli degl' Imperatori, e Monarchi dediti alla fincerità, e lealtà, prometto, e giuro, che durante queffo mio Eccelfo, infigne, ed ammirabile ordinazione, Imperio, fia, e fi intenda ftabilita, e confermata queffa buona Pace, nè perfona alcuna poffa commettere azione veruna contraria alla medefima, e nella forma efpreffa di fopra, non faranno li Capitoli promeffi in veruna parte contrariati. Data dalli primi della Luna di Ramafan l'anno 1130. cioè circa il fine di Luglio 1718.

A01 1155554

Digitized by Google

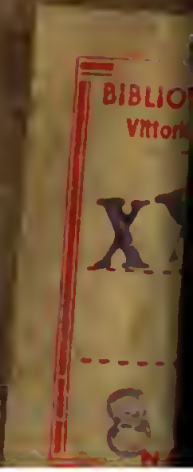
BIBLIO
Vittori